Dr. Antonino Ferrara
Notaio

Repertorio numero 74455 Raccolta numero 35415

ATTO COSTITUTIVO DI FONDAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno quattordici gennaio duemilaventisei.

A Milano, nell'ufficio in **Piazza Castello n. 7.**

Avanti a me **Antonino FERRARA**, notaio in **Gallarate**, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese alla presenza dei testimoni, a me noti ed idonei signori

- DELLUPI Lisa, nata a Sesto San Giovanni il 19 ottobre 1982, residente a Sesto San Giovanni, Via Vito La Fratta n. 36, e

- VITA Gianpaolo, nato ad Agrigento il 25 luglio 1966, residente a Melzo Viale Olanda n. 23,

sono presenti i signori

- ANGELINI Maria Teresa, nata a Reggio di Calabria il 29 luglio 1969, residente in Bergamo, Via Casalino n. 21, codice fiscale NGLMTR69L69H224V

- BELLINI Sergio, nato a Bergamo il 5 dicembre 1968, residente in Bergamo, Via Casalino n. 21, codice fiscale BLLSRG68T05A794C.

Io notaio sono certo dell'identità personale delle parti, le quali

convengono e stipulano quanto segue.

REGISTRATO A VARESE
il 19 gennaio 2026
al n. 1046 serie 1T
Euro 245,00

ARTICOLO 1

È costituita una fondazione denominata

" Fondazione Delphos Ente del Terzo Settore"

con sede in **Milano, Via Monte Rosa n. 21**.

La Fondazione potrà fare uso della denominazione in forma abbreviata **“Fondazione Delphos ETS”**.

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

A far data dall’iscrizione della Fondazione al RUNTS, la denominazione della Fondazione, in qualunque modo formata, dovrà contenere l'indicazione di Ente del Terzo Settore o l'acronimo ETS. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai Fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi della Fondazione.

La Fondazione ha durata sino al **31 dicembre 2075.**

ARTICOLO 2

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in ambito culturale, formativo e di ricerca, realizzando, sostenendo e promuovendo ricerche e analisi anche statistiche in ambito culturale, turistico, naturalistico, enogastronomico, sportivo e folklorico, nonché attività di formazione, promozione e divulgazione legata ai progetti di ricerca svolti dalla Fondazione stessa.

ARTICOLO 3

La Fondazione esercita in via principale attività di interesse generale, svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, aventi ad oggetto:

a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

d) formazione universitaria e post-universitaria;

e) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

g) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

Al fine di attuare le suddette attività di interesse generale, nel rispetto della normativa in merito vigente, la Fondazione potrà svolgere le seguenti attività:

- gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali agli scopi e alle attività;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- promuovere e organizzare eventi culturali, mostre, manifestazioni, convegni, incontri ed eventi in genere, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti;
- promuovere e organizzare seminari e corsi di formazione;
- promuovere e realizzare attività di ricerca, studi ed approfondimenti nelle materie di interesse della Fondazione;
- promuovere e partecipare ad attività di coprogrammazione e coprogettazione, così come definite dal titolo VII del Codice del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 117/2017, e disciplinate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 72/2021 recante le Linee Guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore;
- istituire premi e borse di studio.

La Fondazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, il tutto nei limiti di cui all'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 4

A costituire il Fondo di Dotazione iniziale della Fondazione, i Fondatori ANGELINI Maria Teresa e BELLINI Sergio conferiscono a titolo gratuito alla medesima la somma di euro 15.000,00 (quindicimila/00) ciascuno, mediante bonifici bancari disposti dai Fondatori a credito del conto corrente dedicato di me notaio, che ne confermo l'accredito, con incarico di consegnarli alla Fondazione mediante bonifico sul conto corrente che verrà aperto a seguito della costituzione e le cui coordinate mi verranno fornite dagli amministratori.

Il Fondo di Dotazione iniziale ammonta pertanto alla somma complessiva di **euro 30.000,00** (trentamila/00).

ARTICOLO 5

La Fondazione è costituita sotto la piena osservanza e l'esatto adempimento di tutte le norme stabilite da questo atto costitutivo e dallo **statuto** che viene dalla parte approvato e, unitamente ai testimoni, con me Notaio sottoscritto ed allegato al presente atto sotto la lettera **"A".**

ARTICOLO 6

I Fondatori procedono alla nomina di un Consiglio di Amministrazione composto da due membri, designando in tale carica i Signori:

- BELLINI Sergio, meglio sopra generalizzato, Presidente e Consigliere,
- ANGELINI Maria Teresa, meglio sopra generalizzata, Vice Presidente e Consigliere,

che, presenti, accettano, i membri così nominati sono domiciliati presso la sede della fondazione e resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio al **31 dicembre 2030.**

Ai sensi dell'allegato statuto, i Fondatori procedono altresì alla nomina dell'Organo di Controllo in persona di **BONZI Walter**, nato a San Giovanni Bianco (BG) il giorno 10 ottobre 1969 codice fiscale BNZWTR69R10H910X, iscritto al Registro dei Revisori legali al n. 79106 con DM 7 giugno 1999, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione, che resterà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2030 e che ha accettato la carica come da **comunicazione** in data 12 gennaio 2026 che si allega al presente atto sotto la lettera **"B".**

ARTICOLO 7

I Fondatori richiedono l'iscrizione della Fondazione nel registro unico nazionale terzo settore (RUNTS) nella sezione "Altri enti del Terzo settore", di cui alla lettera g) dell'art. 46 del D.Lgs. 117/2017, dando mandato al Notaio rogante di procedere a detta iscrizione, una volta verificate le condizioni previste dal Codice del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 8

Al Presidente vengono attribuiti tutti i poteri e le facoltà all'uopo necessari per l'attuazione pratica di quanto all'articolo 7 del presente atto, ivi compresa la facoltà di accendere e disporre di conti correnti e/o depositi bancari, nonché di apportare al presente atto costitutivo e all'allegato Statuto tutte le integrazioni e modifiche che fossero eventualmente ai fini dell'iscrizione della Fondazione al RUNTS.

***

Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico dei Fondatori.

Le parti mi dispensano dalla lettura di quanto allegato

Io notaio ricevo il presente atto che è stato dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me completato e letto, **presenti i testimoni, ai comparenti** che lo approvano e lo sottoscrivono alle ore 16,30 (sedici e trenta).

Occupa quattro facciate fin qui di un foglio.

Firmato:

Maria Teresa Angelini

Sergio Bellini

Lisa Dellupi

Gianpaolo Vita

Antonino Ferrara notaio

Allegato "A" al repertorio numero 74455/35415
Notaio Antonino Ferrara

STATUTO

"Fondazione Delphos Ente del Terzo Settore"

in breve

Fondazione Delphos ETS"

Articolo 1

Costituzione - sede - delegazioni

È costituita una fondazione denominata

" Fondazione Delphos Ente del Terzo Settore"

con sede in Milano.

La Fondazione potrà fare uso della denominazione in forma abbreviata **"Fondazione Delphos ETS"**.

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

A far data dall'iscrizione della Fondazione al RUNTS, la denominazione della Fondazione, in qualunque modo formata, dovrà contenere l'indicazione di Ente del Terzo Settore o l'acronimo ETS. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai Fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi della Fondazione.

La Fondazione ha durata sino al 31.12.2075.

Articolo 2

Scopi

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in ambito culturale, formativo e di ricerca, realizzando, sostenendo e promuovendo ricerche e analisi anche statistiche in ambito culturale, turistico, naturalistico, enogastronomico, sportivo e folklorico, nonché attività di formazione, promozione e divulgazione legata ai progetti di ricerca svolti dalla Fondazione stessa.

Articolo 3

Attività di interesse generale

La Fondazione esercita in via principale attività di interesse generale, svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, aventi ad oggetto:

a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e

alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

d) formazione universitaria e post-universitaria;

e) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

g) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

Al fine di attuare le suddette attività di interesse generale, nel rispetto della normativa in merito vigente, la Fondazione potrà svolgere le seguenti attività:

- gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali agli scopi e alle attività;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- promuovere e organizzare eventi culturali, mostre, manifestazioni, convegni, incontri ed eventi in genere, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti;
- promuovere e organizzare seminari e corsi di formazione;
- promuovere e realizzare attività di ricerca, studi ed approfondimenti nelle materie di interesse della Fondazione;
- promuovere e partecipare ad attività di coprogrammazione e coprogettazione, così come definite dal titolo VII del Codice del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 117/2017, e disciplinate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 72/2021 recante le Linee Guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore;
- istituire premi e borse di studio.

La Fondazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, il tutto nei limiti di cui all'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 4
Attività diverse

La Fondazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo 3, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi di legge, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

Le attività diverse sono considerate strumentali quando sono finalizzate a supportare, sostenere, promuovere o agevolare il perseguimento delle finalità istituzionali e lo svolgimento delle attività di interesse generale.

Articolo 5

Fondatori

Sono Fondatori i signori Angelini Maria Teresa e Bellini Sergio

Ciascun Fondatore potrà designare, anche per via testamentaria, uno o più soggetti, persone fisiche od enti, destinato/i a succedergli nell'esercizio delle prerogative e dei diritti di cui al presente statuto; e così in perpetuo.

Qualora il Fondatore decaduto non abbia proceduto alla designazione di cui al comma precedente, alla stessa provvederà il Fondatore superstite, di modo che il numero dei Fondatori sia sempre pari almeno a due.

Articolo 6

Sostenitori

Possono ottenere la qualifica di Sostenitori, nominati tali dal Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Sostenitori per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

I Sostenitori potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

La qualifica di Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

Articolo 7

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente ed il Vice Presidente;
- la Direzione Scientifica – il Direttore Scientifico;
- l'Advisory Board ove nominato;
- l'Organo di Controllo.

Non può essere nominato membro degli organi della Fondazione, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, colui che è sottoposto a liquidazione giudiziale, colui che è soggetto a procedura di amministrazione di sostegno o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, ovvero è stato o è sottoposto a misura di prevenzione.

Il Consiglio di Amministrazione potrà stabilire la corresponsione ai membri degli organi della Fondazione di compensi individuali, che siano proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze; il tutto nel rispetto e nei limiti di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 8

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio d'Amministrazione è composto da un numero variabile di membri, da un minimo di 2 (due) ad un massimo di 7 (sette).

La sua composizione sarà la seguente:

a) un membro designato da ciascun Fondatore, che può designare anche se stesso;

b) fino a 3 (tre) membri designati dai membri sub a);
c) fino a 2 (due) membri designati dai membri sub a) e b) con deliberazione comune adottata a maggioranza.
I membri del Consiglio d'Amministrazione restano in carica 5 (cinque) esercizi e possono essere confermati.
Il Presidente può individuare invitati, anche permanenti, alle riunioni del Consiglio, che vi partecipano con funzione consultiva e senza diritto di voto, scegliendoli tra soggetti che reputi di utilità e prestigio per l'attività della Fondazione.
Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i membri restanti coopteranno un nuovo membro in sostituzione del consigliere decaduto che resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.
Qualora il numero dei Consiglieri sia inferiore a 2 (due), il Consiglio si intende decaduto e dovrà essere ricostituito ai sensi del presente statuto.
Il Consiglio d'Amministrazione stabilisce gli obiettivi ed i programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima, ha tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria e provvede alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.
In particolare, provvede a:
a) stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di interesse generale di cui agli articoli 2 e 3 del presente Statuto;
b) approvare il bilancio consuntivo;
c) approvare il bilancio preventivo e, ove opportuno, budget previsionali;
d) approvare l'assetto organizzativo, in relazione allo sviluppo delle attività della Fondazione, procedendo anche alla nomina di collaboratori e/o all'assunzione di dipendenti, stabilendone compensi, remunerazioni e stipendi;
e) stabilire i criteri per assumere la qualifica di Sostenitore e procedere alla relativa nomina;
f) nominare, al proprio interno, il Presidente della Fondazione;
g) nominare, al proprio interno, il Vice Presidente della Fondazione;
h) istituire la Direzione Scientifica, ai sensi dell'articolo 10;
i) istituire, ove opportuno, l'Advisory Board della Fondazione, ai sensi dell'articolo 11;
j) istituire comitati tecnici e consultivi, anche su proposta della Direzione Scientifica, in relazione a singoli progetti e/o settori di attività, unità didattiche e formative come pure dipartimenti operativi e di ricerca, stabilendone struttura, compiti e modalità di funzionamento, e procedendo alla nomina dei responsabili, determinandone funzioni, natura e durata del rapporto;
k) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
l) deliberare eventuali modifiche statutarie;
m) deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione della Fondazione;
n) deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del suo patrimonio;
o) svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente statuto.
Per una migliore efficacia della gestione, il Consiglio di Amministrazione po-

trà conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, ovvero individuare un Consigliere Delegato; il tutto con propria deliberazione adottata ai sensi di legge e regolarmente depositata.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza

Convocazione e quorum

Il Consiglio d'Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza dei suoi membri; in quest'ultimo caso, e in caso di inerzia del Presidente, alla convocazione provvederà l'Organo di Controllo.

Per la convocazione non sono richieste formalità particolari se non mezzi idonei, di cui si abbia prova della avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei membri; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni di cui alle lettere l), m) e n) dell'articolo 8 comma 8 sono validamente adottate con la presenza della maggioranza dei membri e con il voto favorevole dei membri di cui all'articolo 8.1 lett. a).

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente. Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario della riunione.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Articolo 9

Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione, è nominato dal Consiglio di Amministrazione al suo interno, e resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione di cui fa parte.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vice Presidente.

Articolo 10

Direzione Scientifica – Direttore Scientifico

La Direzione Scientifica è composta da un numero variabile di membri, da un minimo di 1 (uno) ad un massimo di 3 (tre), scelti tra persone di comprovata esperienza e specchiata professionalità nei settori di interesse della Fondazione. Al momento della nomina il Consiglio di Amministrazione stabilirà la natura dell'incarico.

La carica di membro della Direzione scientifica non è incompatibile con la carica di membro del Consiglio di Amministrazione, ivi comprese le cariche di Presidente e Vice Presidente.

La sua composizione sarà la seguente:

a) il Direttore Scientifico, nominato dal Consiglio di Amministrazione;

b) fino a 2 (due) membri nominati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Scientifico.

I membri della Direzione Scientifica restano in carica fino a dimissioni o revoca.

La Direzione Scientifica è responsabile dell'attività scientifica e di ricerca della Fondazione, nonché dell'organizzazione e conduzione delle medesime, anche mediante la creazione di idonea struttura organizzativa.

In particolare, nell'ambito dei compiti assegnati al momento della nomina dal Consiglio di Amministrazione, svolge i seguenti compiti:

- elabora e propone il programma annuale e pluriennale delle attività di ricerca, che viene approvato al Consiglio di Amministrazione;
- svolge tutte quelle operazioni delegate dal Consiglio di Amministrazione, incluse quelle riguardanti gli aspetti sia organizzativi che finanziari connessi alla gestione ordinaria ed al funzionamento in genere dei programmi, progetti, dipartimenti e settori scientifici della Fondazione;
- cura gli aspetti esecutivi dei progetti;
- propone al Consiglio di Amministrazione, ove opportuno, la nomina di Coordinatori Scientifici con compiti specifici relativi alle esigenze organizzative e funzionali di singoli progetti come pure di settori di attività o dipartimenti.

La Direzione Scientifica è convocata dal Direttore Scientifico con mezzi idonei di cui si abbia prova della avvenuta ricezione da parte del destinatario. Le convocazioni sono inoltrate almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata. L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

La Direzione Scientifica è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, purché sia presente il Direttore Scientifico, e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Direttore Scientifico.

Alle riunioni della Direzione Scientifica possono partecipare, senza diritto di voto, i membri del Consiglio di Amministrazione.

È ammessa la possibilità che le riunioni della Direzione Scientifica si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Articolo 11

Advisory Board

L'Advisory Board è istituito dal Consiglio di Amministrazione, ove opportuno, ed è composto da un numero variabile di membri scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione medesimo, tra soggetti ritenuti utili o di rilevanza per l'attività della Fondazione.

All'Advisory Board vengono illustrate le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente statuto, al fine di formulare pareri consultivi e proposte per posizionamento strategico, le attività, i programmi e gli obiettivi della Fondazione.

L'Advisory Board può altresì formulare, in collaborazione con il Consiglio di Amministrazione, pareri e proposte in merito al programma delle iniziative della Fondazione, all'individuazione, proposta e valutazione di progetti, nonché ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere per definire la strategia ed il posizionamento della Fondazione.

L'Advisory Board è convocato su iniziativa del Presidente, con ogni mezzo idoneo di cui si abbia prova di ricezione, e si riunisce validamente qualunque sia il numero dei presenti. Le riunioni sono presiedute dal Presidente della Fondazione; le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Advisory Board si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Articolo 12

Organo di Controllo e Revisione Legale dei Conti

I Fondatori, con deliberazione comune adottata all'unanimità, nominano un organo di controllo anche monocratico, che resta in carica per 5 (cinque) esercizi e può essere confermato solo per una volta consecutiva. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nel caso in cui non sia nominato un Organo di Vigilanza, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni

sociali o su determinati affari.
Qualora siano raggiunti i limiti previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, i Fondatori, con deliberazione comune adottata all'unanimità, provvederanno alla nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del presente articolo. Detta nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 15 del presente statuto.

Articolo 13

Fondo di dotazione

Il Fondo di dotazione della Fondazione è quella parte di patrimonio che per volontà del soggetto conferente, per espressa destinazione da parte dei competenti organi della Fondazione ovvero per legge è intangibile ed indisponibile. Di detto fondo possono essere utilizzati unicamente le rendite e/o i frutti civili.

Articolo 14

Risorse

La Fondazione trae le risorse economiche necessarie al perseguimento delle finalità nonché allo svolgimento della propria attività:
a) dai proventi derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse della Fondazione;
b) dai contributi in qualsiasi forma concessi dai Fondatori o dai Sostenitori;
c) da altri contributi pubblici e privati;
d) da donazioni e lasciti testamentari
e) dalle rendite patrimoniali;
f) dall'attività di raccolta fondi.
Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere dalla Fondazione al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.
La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ai sensi di legge.
La Fondazione gestirà le proprie risorse in maniera efficace ed efficiente, garantendo la trasparenza, anche ai sensi delle norme tempo per tempo vigenti, ai fini del perseguimento dello scopo di cui all'articolo 2 e della realizzazione delle attività di interesse generale di cui all'art. 3.

Articolo 15

Patrimoni destinati

Il Consiglio di Amministrazione può istituire patrimoni destinati e dedicati, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile, così come fondi speciali destinati e vincolati alla realizzazione di progetti ovvero anche in relazione a procedure di finanziamento o autofinanziamento della Fondazione, anche con funzione di garanzia. In ogni caso, detti fondi potranno essere creati esclusivamente nell'ambito degli scopi della Fondazione, ed eventuali avanzi non potranno essere distribuiti. Detti Fondi speciali dovranno avere idonea rappresentazione nei documenti contabili e di bilancio della Fondazione.

Articolo 16

Esercizio finanziario e bilancio

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio di Amministrazione approva entro il 30 aprile il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo entro il 30 giugno.

Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, di cui all'articolo 4 del presente statuto, nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.

Ove sussistano i presupposti, ai sensi dell'art. 14 comma 1, del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio di Amministrazione approverà il bilancio sociale, redatto ai sensi di legge.

Ove sussistano i presupposti, ai sensi dell'art. 14 comma 2, del D.Lgs. 117/2017, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti dovranno essere in ogni caso pubblicati annualmente e tenuti aggiornati nel proprio sito internet.

Articolo 17

Libri obbligatori

La Fondazione deve tenere:

a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni della Direzione Scientifica;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Advisory Board, ove istituito;

d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo.

I membri degli organi della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri, previa richiesta motivata inoltrata al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 18

Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che individua anche il liquidatore ad altri enti del Terzo settore che svolgano finalità analoghe, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 19

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice del terzo Settore e del Codice Civile, in quanto compatibili.

Firmato:

Maria Teresa Angelini

Sergio Bellini

Lisa Dellupi

Gianpaolo Vita

Antonino Ferrara notaio

ALLEGATO B DEL REPERTORIO N. 76655/35615

Spettabile

Fondazione Delphos Ente del Terzo Settore

Milano, lì 12/01/2026

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della nomina di organo di controllo monocratico, ai sensi del DPR 445/200

Il sottoscritto Bonzi Walter nato a San Giovanni Bianco (BG) il 10/10/1969, c.f. BNZWTR69R10H910X, domiciliato per la carica in Milano Via Monte Rosa 21, con la presente

dichiara

la propria disponibilità ad accettare la nomina alla carica di componente dell'organo di controllo monocratico, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

Dichiara inoltre, consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ai sensi del DPR 445/2000,

- di non trovarsi in una delle situazioni che, in conformità a quanto previsto dagli artt. 2399, nonché dalla Norma n. 1.3. delle "Norme di comportamento dell'organo di controllo e dallo statuto del Vostro ente, costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità dall'incarico o che compromettono l'indipendenza del componente dell'organo di controllo;
- che la propria nomina è conforme alle disposizioni del vigente statuto dell'ente;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalla legge;
- di essere iscritto nel Registro dei revisori legali al n. 79106 con D.M. del 07/06/1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.50 del 25/06/1999;
- di essere assicurato per la responsabilità civile contro i rischi professionali e quelli derivanti dall'attività di componente dell'organo di controllo e/o revisore, con apposita polizza n. FL0006019000 contratta con la HDI, che prevede il seguente massimale euro 3.000.000,00.

Tutto ciò posto, il sottoscritto consente, con la firma della presente, il deposito per l'iscrizione della nomina a componente effettivo dell'organo di controllo monocratico nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

In fede

Firmato digitalmente da:
BONZI WALTER
Data: 12/01/2026 10:16:18

Certifico io sottoscritto **ANTONINO FERRARA**, notaio in **Gallarate,** iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, che la presente copia su supporto cartaceo composta da numero una facciata su un foglio, è conforme all'originale su supporto informatico sottoscritto dal Revisore Bonzi Walter in data 12 gennaio 2026, con firma digitale, da me positivamente accertata in data 13 gennaio 2026 mediante il sistema di verificazione del Consiglio Nazionale del Notariato e-sign, ove risulta che il certificato di detta firma ha validità dal giorno 25 maggio 2023 al giorno 25 maggio 2026.

Milano, 14 gennaio 2026

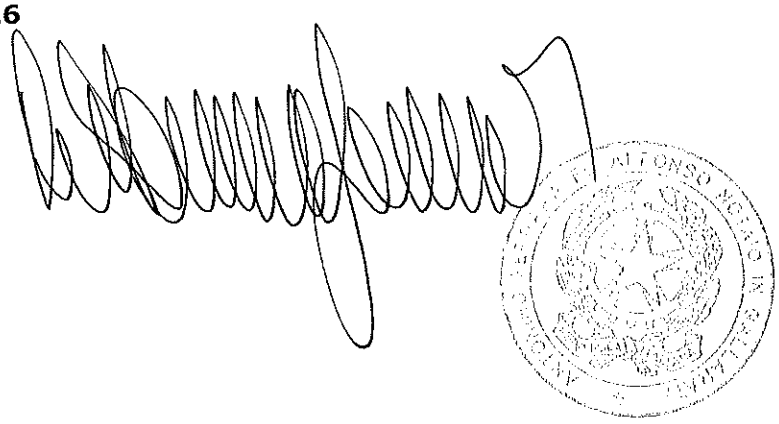

Certificazione di conformità di copia redatta su supporto digitale a originale redatto su supporto analogico
(art. 22 D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - art. 68-ter, legge 16 febbraio 1913, n. 89)

Certifico io sottoscritto, dottor Antonino Ferrara, notaio in **Gallarate**, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia, redatta su supporto digitale, è conforme al documento originale, redatto su supporto analogico, firmato a norma di legge.
Luogo e data di rilascio come risultanti dalla firma digitale
File firmato digitalmente dal notaio Antonino Ferrara.